ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 59 del 15.3.2001

COMUNE DI ARCISATE
(Prov. di Varese)

ADEGUATA CON
DELIBERA GC 192
del 15/6/06

ADEGUATO CON
GC 202 del
30/8/2007

MODIFICA ART 3
G.M. 162 DEL 04.6.2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Marzo 2001

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Arcisate che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della Legge 109/19994.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) Per "Legge" la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
b) Per "regolamento generale" il regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
c) Per "compenso incentivante" la somma di cui all'art.18 della Legge 109/1994.
d) Per "Ente" il Comune di Arcisate.
e) Per "responsabile" il responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge.

Articolo 3 - Spese per compenso incentivante MODIFICATO G.C. 162/2009

1. La spese destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'art.15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - C.C.N.L. in data 1^ aprile 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo II - Spese in conto capitale.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.
3. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
4. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante" comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta all'Ente (cosiddetti "oneri riflessi") che sono assunti a carico del bilancio comunale.

Articolo 4 - Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'"Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'art.18[1] della Legge qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso sia titolare di area posizione organizzativa.

---

18. Incentivi e spese per la progettazione (92).

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23

2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante" ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 5 - Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante" , per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della "Legge".
2. Il "compenso incentivante" è ripartito, in particolare fra il "Responsabile" ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
3. La Giunta Comunale individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il "Responsabile", gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 18 della Legge e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità di espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
6. La Giunta Comunale, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del "compenso incentivante" secondo i criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.
7. La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante" anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

---

ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (93).
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (93/a).
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario (94).
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (95).
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (95).

8. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 6 e 7 è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti dalla tabella "C" allegata al presente regolamento.
9. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'art. 18, comma 1 della "Legge".
10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggiore spesa semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della "legge". Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
11. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
12. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazioni, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
13. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori, di collaudo (anche statico), ed ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

Articolo 6 - Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'"Ente" che lo abbiano redatto.
2. Per "atto di pianificazione" si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue variazioni parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.
3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. La Giunta Comunale individua il Responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
7. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "E" allegata al presente regolamento.
8. La liquidazione del compenso è effettuata per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

9. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto per l'intera quota, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
a) Il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8[2], ultimo comma, del "Regolamento generale";
b) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della "Legge" fatto sempre salvo il diritto dell'"Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della " Legge";
c) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato.
d) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'"Ente" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1.Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme vigenti in materia.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi norma regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

Art.8 D.P.R. 554/1999
omissis
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE.

Tabella "A" – Determinazione della misura del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento

a) Interventi riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo

IMPORTO INTERVENTO	%
Fino a £. 50.000.000.=	**1.5**
Da £. 50.000.001.= a £. 150.000.000.=	**1.3**
Oltre £. 150.000.001.=	**1.0**

b) Interventi di manutenzione straordinaria

IMPORTO INTERVENTO	%
Fino a £. 50.000.000.=	**1.3**
Da £. 50.000.001.= a £. 150.000.000.=	**1.0**
Oltre £. 150.000.001.=	**0.8**

c) Interventi di manutenzione ordinaria

IMPORTO INTERVENTO	%
Fino a £. 50.000.000.=	**1.0**
Da £. 50.000.001.= a £. 150.000.000.=	**0.8**
Oltre £. 150.000.001.=	**0.5**

Tabella "B" – Ripartizione del compenso incentivante riferito all'attività svolta

ATTIVITA'	%
Progetto preliminare	**10**
Progetto definitivo	**28**
Progetto esecutivo	**25**
Piano di sicurezza	**8**
Direzione lavori	**21**
Collaudo	**8**
TOTALE	**100**

Tabella "C" – Ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione

ATTIVITA'	%
Responsabilità della progettazione	**60**
Gruppo di progettazione, compreso il responsabile	**40**

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO 2

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI 2

ARTICOLO 3 - SPESE PER COMPENSO INCENTIVANTE 2

ARTICOLO 4 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL "COMPENSO INCENTIVANTE" 2

ARTICOLO 5 - COMPENSO INCENTIVANTE PER OPERE O LAVORI PUBBLICI 3

ARTICOLO 6 - COMPENSO INCENTIVANTE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE .. 4

ARTICOLO 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE 5

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI 5

TABELLE 6

INDICE 7